

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Tra

A2A E-Mobility s.r.l., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di A2A s.p.a con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano, p.iva 11303640962, rappresentata da *****
nella sua qualità di Presidente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante (di seguito per brevità anche “A2A”),

E

Comune di _____ con sede in Via _____, codice fiscale _____
in questo atto rappresentata da _____ C.F. _____ in qualità di
_____ (di seguito per brevità “COMUNE”)

di seguito definite congiuntamente “**Parti**” ovvero ciascuna separatamente “**Parte**”

PREMESSO CHE

- a) L'elettricità è un vettore energetico pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- b) Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- c) Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- d) A2A considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportare l'affermazione e la crescita del comparto nel medio termine;
- e) Il Gruppo A2A da oltre dieci anni è attivo nella promozione e nello sviluppo di iniziative di mobilità sostenibile. Dal 2010 A2A ha sviluppato la rete di ricarica garantendo un'ampia gamma di tecnologie per sistemi di ricarica pubblici e privati, installando stazioni di ricarica di tipo Quick (colonnine a doppio punto di ricarica in corrente alternata fino a 22kW che consentono la ricarica contemporanea sia di veicoli che quadricicli), Fast (colonnine multistandard per la ricarica fino a 50 kW in corrente continua e 22 kW in corrente alternata) e Ultra Fast (colonnine per la ricarica fino a 150 kW in corrente continua);

- f) Il sistema infrastrutturale di A2A è improntato alla facilità di utilizzo ed è amministrato tramite piattaforme informatiche per la gestione remota di ogni stazione di ricarica, garantendo un facile accesso al servizio e un supporto continuo all'utilizzatore;
- g) Le soluzioni adottate da A2A rispettano tutte le normative IEC per la ricarica in luogo pubblico;
- h) A2A intende cooperare con il Comune al fine della realizzazione e gestione di una rete di infrastrutture di ricarica elettrica basate in aree pubbliche e aperte al pubblico. Il Comune intende avvalersi del contributo di esperienza di A2A per dotare il proprio territorio di una siffatta rete di infrastrutture di ricarica.
- i) Nella realizzazione della suddetta rete di infrastrutture, le Parti si atterranno a quanto previsto dalla normativa applicabile, e in particolare all'art. 57 del decreto legge n. 76/2020, del 16/07/2020, convertito con legge n.120 del 11/09/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), in materia di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (nel seguito, "Protocollo").

2. OGGETTO

Mediante il Protocollo le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

3. IMPEGNI DI A2A

A2A si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, ovvero propri fornitori/appaltatori alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle infrastrutture (nel seguito anche "Stazioni") di ricarica per veicoli elettrici;
- b) progettare le "Aree dedicate", composte dall'infrastruttura di ricarica e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio e per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di almeno n. X infrastrutture di ricarica;

- d) provvedere alla installazione di almeno n. X infrastrutture di ricarica, che resteranno di proprietà di A2A;
- e) esercire e gestire le infrastrutture di ricarica da remoto tramite la piattaforma e il software di A2A;
- f) provvedere al collegamento delle infrastrutture di ricarica con la rete elettrica pubblica tramite punti di fornitura dedicati intestati ad A2A;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata, necessari per l'installazione di ciascuna Stazione di ricarica;
- h) mantenere le infrastrutture di ricarica di A2A, al fine di garantirne il buon funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica;
- l) Qualora venisse richiesto lo spostamento o la soppressione di una infrastruttura di ricarica per interferenza con altri servizi, A2A darà seguito a tale richiesta, chiedendo il rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento o la soppressione all'ente richiedente.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) individuare aree pubbliche e aperte al pubblico idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla installazione delle infrastrutture di ricarica da parte di A2A;
- b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione e all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;
- c) assicurare ogni possibile collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di A2A, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici per il solo tempo necessario alla ricarica e non vengano utilizzati come area di sosta da veicoli di car sharing, ancorché elettrici (saranno considerati in sosta gli eventuali veicoli elettrici che rimangano collegati alle infrastrutture oltre il tempo necessario per il completamento della ricarica).

5. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin da ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di concordare per

iscritto la proroga o il rinnovo del Protocollo. Al termine dell'efficacia del presente Protocollo, A2A avrà titolo a rimuovere le proprie infrastrutture di ricarica, rimettendo in pristino stato le aree interessate.

6. COSTI

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

7. NON ESCLUSIVITA'

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con soggetti terzi e/o altri Enti Pubblici.

8. COMUNICAZIONE

Le Parti svilupperanno un adeguato piano di comunicazione congiunta in relazione alla rete di infrastrutture di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione del Protocollo, né userà marchi o loghi dell'altra Parte, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

9. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

La tecnologia e i sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'infrastruttura di ricarica e (ii) la piattaforma di gestione delle infrastrutture (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità) costituiscono know-how esclusivo e proprietà industriale ed intellettuale di A2A e/o di altre società del Gruppo A2A.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra. Ciascuna Parte si impegna a rispettare scrupolosamente la confidenzialità di tali dati e informazioni, nonché le prescrizioni applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti o ad esso connesse.

10. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del Protocollo o della sua esecuzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Tale impegno non si applica alle informazioni già disponibili in pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo, né a quelle che le Parti sono tenute per legge a pubblicare e/o a comunicare a terzi, fermo restando che in tal caso la diffusione delle informazioni dovrà essere limitata all'adempimento di quanto previsto dalla legge.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza enunciati si obbliga a:

- utilizzare le informazioni e i dati esclusivamente per finalità previste dal Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine dell'efficacia del Protocollo, e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi ai propri dipendenti ed ai terzi impiegati per l'esecuzione del Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire la riservatezza di dati ed informazioni apprese.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (compreso il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo), le Parti si impegnano a garantire, nell'esecuzione del Protocollo, la rigorosa ottemperanza delle proprie attività a tale normativa.

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione o altrimenti cessazione d'efficacia del Protocollo, o in qualsiasi modo relativa allo stesso, qualora non sia suscettibile di essere risolta amichevolmente è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto o clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune presta sin da ora il proprio consenso a che il presente Protocollo possa essere ceduto da A2A E-Mobility s.r.l. a favore di altra società appartenente al Gruppo A2A, anche per effetto di operazioni straordinarie quali la fusione, scissione, cessione o affitto di ramo di azienda, o di altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa A2A E-Mobility s.r.l. .

13. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che saranno a carico di A2A E-Mobility s.r.l.

14. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per A2A:

PEC: a2a.emobility@pec.a2a.eu

Per il Comune;

PEC:

Tali riferimenti ufficiali per le comunicazioni potranno essere modificati da ciascuna Parte solo mediante preventivo preavviso scritto all'altra Parte.

15. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di condurre le proprie attività in rigorosa ottemperanza alle normative vigenti, di ogni ordine e grado, nonché nel rispetto –qualora vigenti- del proprio Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile a ciascuna delle Parti.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto statuito nel presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r, PEC o FAX. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà la Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo o onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese di terzi, in conseguenza all'inadempimento.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

A2A E-Mobility S.r.l.

Comune di _____
